



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

IL DIRETTORE GENERALE

**Al Direttore Generale per
le Valutazioni Ambientali (DG DVA)**
Arch. Gianluigi Nocco
VA@mite.gov.it

OGGETTO: [ID: 8063] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027 - CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE.

Con riferimento alla nota prot. 0027814 del 04-03-2022 con cui Codesta Direzione generale ha richiesto alla Scrivente osservazioni relative al Piano Strategico Nazionale (PSN) della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, si trasmette quanto di seguito riportato.

Preliminarmente si deve notare che nel Rapporto Preliminare (RP) posto in consultazione sembrano assenti riferimenti espliciti a possibili impatti ambientali significativi transfrontalieri del PSN, che dovranno essere studiati ed illustrati nel RA, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, ma anche in ragione del particolare pregio ambientale delle aree alpine che segnano il confine nazionale.

Il Rapporto Preliminare (RP) presenta una struttura che si discosta dagli schemi correntemente in uso, in quanto si accompagna a sei corpose appendici nelle quali si sviluppano contenuti riferibili al capitolo 6 *Inquadramento preliminare del contesto ambientale* sviluppati in coerenza con i sei paragrafi del capitolo 7.4. *“Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSN potrebbe avere un impatto rilevante”*; si tratta dei temi: *Suolo, Fattori climatici, Qualità dell'aria, Biodiversità e ecosistemi, Paesaggio, Acque superficiali e sotterranee*. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA) relativo al PSN risulta, pertanto, particolarmente cruciale, anche la considerazione delle suddette “appendici” che dovrebbero essere ricondotte nel corpo del documento.

Nel RP (cap. 10.2 *Riferimenti della proposta di indice a quanto indicato nell'All.VI, Parte II del D.lgs 152/2006*) appare troppo sintetica la bozza di indice del Rapporto Ambientale (RA) del PSN che riporta i contenuti dell'All. VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; confrontando tale bozza di indice con i contenuti del RP, dovendo dare indicazioni in merito alla *«portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale»*, si rilevano ampi margini di approfondimento, con riferimento ai quali si rappresenta, in premessa, quanto segue:

ID Utente: 2006

ID Documento: PNM_MITE-2006_2022-0361

Data stesura: 01/04/2022

GC

- Nel RA, si dovranno studiare non solo le componenti ambientali e tutti gli impatti del PSN su di esse, «*compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi*», ma anche le complesse “*interrelazioni*” fra i diversi fattori/aspetti ambientali. La considerazione delle interrelazioni fra fattori ambientali risulta particolarmente decisiva nell’orientare le pratiche colturali, forestali e zootecniche verso il contemperamento dei diversi trade-off che si determinano fra obiettivi di produzione e compatibilità ambientale. Nel RP non si tratta il tema delle interrelazioni fra impatti ambientali nello scarno capitolo che 8.3 “*Valutazione degli impatti degli interventi sui fattori ambientali*”, e nell’indice proposto per il RA non appaiono riferimenti espliciti a tale tema, limitandosi lo stesso a considerare troppo genericamente gli “*Effetti sulle componenti ambientali interessate*” ed “*Effetti sui settori di intervento degli interventi agroambientali*”.
- Nel RA, si dovranno fornire informazioni anche relativamente alla lett. d) dell’Allegato VI *Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'articolo 13 del D.lgs 152/2006*, ossia a «*qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*» si sottolinea che tale precisa indicazione relativa alla rilevazione di “*qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano*”, ben distinta dalla previsione che impone lo svolgimento della valutazione di incidenza del piano nell’ambito della VAS, assume una sua particolare rilevanza al fine di orientare l’elaborazione del PSN verso la formulazione di politiche di sostegno e protezione delle attività agro-forestali e zootecniche che interessino, non solo le aree della Rete Natura 2000, ma anche quelle delle Reti Ecologiche Regionali intese come “*aree di particolare rilevanza ambientale*”. Si sottolinea che, in alcune regioni Italiane, ha preso già piede, almeno in termini tecnici, la pratica di estendere, la stessa valutazione di incidenza, dalle aree della Rete Natura 2000 a quelle della Rete Ecologica Regionale, la quale è stata, in molti casi, tutelata attraverso “*specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione*” anche ai sensi del D.lgs. 42/2004 “*Codice del paesaggio*”, art.143, c.1, lett. e). Nel RP non si affronta tale tema, anche se, nell’indice del RA ambientale figurano tre paragrafi che, sembra, possano riferirsi ad esso: 3.3. “*Identificazione delle criticità e delle particolari emergenze ambientali presenti*”, 3.4. “*Elementi naturali di particolare valore ambientale; Rete Natura 2000*”; 3.5. “*Sistemi di tutela e/o vincoli ambientali e paesaggistici*”.
- Nel RA, si dovranno illustrare alternative di piano diverse dall’Opzione “0”. Nel RP non si rende conto dei lavori del *Tavolo di partenariato* che ha considerato alternative diverse per quasi tutti gli elementi che compongono lo schema di PSN inoltrato alla Commissione. Sia le presenti consultazioni di scoping che, successivamente, quelle relativa al RA, andranno a suggerire alternative e correttivi al PSN. Nel RA devono essere illustrate alternative di piano da considerare ai fini della sua elaborazione, alternativa che saranno poste in consultazione proprio al fine di selezionare quella più ambientalmente sostenibile e congruente con gli obiettivi del piano, fra queste alternative dovranno comparire anche quelle che andranno ad essere configurarsi in seguito alle consultazioni di scoping. Nella *Dichiarazione di sintesi* si dovrà rendere conto del processo di VAS integrato in quello di elaborazione del PSN, con particolare

riferimento a tutte le alternative di piano considerate nelle diverse fasi di tale contesto e alla misura in cui esse hanno inciso sulla definizione ultima del piano.

Il RP posto in consultazione non sembra contenere tutti gli elementi per elaborare una strategia di valutazione specificamente ritagliata sull'importante piano sottoposto a VAS e, ad esso, proporzionata. Perché la VAS del PSN abbia autentica effettività e proficua efficacia, si potrebbe suggerire di distinguere le diverse componenti del PSN dedicando, a ciascuna di esse, nel RA, approfondimenti specifici relativi a ciascuna delle singole componenti del piano, per come di seguito illustrato.

Il Rapporto Ambientale, in primo luogo, dovrà illustrare, ad un adeguato livello di approfondimento, lo stesso PSN, valutando, in funzione dei relativi impatti ambientali, i suoi stessi “*Obiettivi Strategici*¹” (SO).

Il RA dovrà andare a sviluppare specifiche analisi di impatto sulle componenti ambientali relative alla condizionalità rafforzata del PSN con preciso riferimento alle “*Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali*²” (BCAA - GAEC), di seguito elencate, ed ai “*Criteri di gestione obbligatori*³” (CGO) di cui all'allegato III del *Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021* sui piani strategici nazionali della PAC.

¹ **Obiettivi Strategici:**

SO1 Sostenere un reddito agricolo sostenibile e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, con una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

SO4 Contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche riducendo le emissioni di gas serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza dalle sostanze chimiche;

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

SO7 Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche;

XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

2 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

1) Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018;

2) Protezione di zone umide e torbiere;

3) Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

4) Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;

5) Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;

6) Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;

7) Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse;

8) Quota minima di seminativo dedicata ad aree e caratteristiche non produttive, e su tutta la superficie agricola, mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e divieto di taglio di siepi e alberi durante la stagione riproduttiva e di allevamento degli uccelli;

9) Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

3 Criteri di gestione obbligatori (CGO)

CGO 1 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici

CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche

CGO 4 - Sicurezza alimentare

CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini

In particolare, nel RA dovranno essere illustrati e valutati i cinque “*eco-schemi*⁴” e i 26 interventi “*Agro-Climatico-Ambientali*⁵” (ACA) selezionati per il PSN italiano.

Obiettivo specifico 6 *Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi*

In base al Regolamento UE 2115/2021, gli Stati membri devono dimostrare che la strategia individuata nei piani strategici nazionali contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici in misura maggiore rispetto a quanto fatto nel periodo dal 2014 al 2020.

In riferimento all’Obiettivo specifico 6 *Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi*, il giudizio valutativo si basa prima di tutto sulla coerenza delle misure previste nella bozza del PSN rispetto agli obiettivi comunitari delle due “strategie faro”, *Strategia europea per la biodiversità e Strategia Farm to Fork*, nonché, come richiesto dal Regolamento della PAC, in che modo l’architettura ambientale e climatica del PSN contribuisce al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII, tra cui la Direttive Natura.

CGO 7 - Identificazione e registrazione dei bovini

CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

CGO 9 - Prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

CGO 11 - Norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 12 - Norme minime per la protezione dei suini

CGO 13 - Norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti

4 Eco-schemi:

- 1) Inerbimento delle colture arboree;
- 2) Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- 3) Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- 4) Misure specifiche per gli impollinatori;
- 5) Pagamenti per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e il benessere animale.

5 Interventi “Agro-Climatico-Ambientali (ACA):

- 1) Produzione integrata
- 2) Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua
- 3) Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli
- 4) Apporto sostanza organica nei suoli
- 5) Inerbimento colture arboree
- 6) Cover crops
- 7) Conversione di seminativi a prati e pascoli
- 8) Gestione prati e pascoli permanenti
- 9) Impegni di gestione degli habitat Natura 2000
- 10) Supporto alla gestione di investimenti non produttivi
- 11) Gestione attiva di infrastrutture ecologiche
- 12) Colture a perdere in corridoi e fasce ecologiche
- 13) Impegni specifici effluenti zootecnici
- 14) Allevatori custodi dell’agrobiodiversità
- 15) Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità
- 16) Conservazione agrobiodiversità – banche del germoplasma
- 17) Impegni di convivenza con fauna selvatica
- 18) Impegni per l’apicoltura
- 19) Riduzione impiego fitofarmaci
- 20) Impegni specifici uso sostenibile nutrienti
- 21) Impegni specifici di gestione residui
- 22) Impegni specifici risaie
- 23) Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
- 24) Pratiche agricoltura di precisione
- 25) Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
- 26) Ritiro seminativi dalla produzione

Nello specifico, la *Strategia Europea per la biodiversità*, in forte connessione con la *Strategia Farm to Fork*, chiede agli stati membri di destinare **almeno il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica entro il 2030** e di incentivare la diffusione delle pratiche agro-ecologiche al fine di evitare un deterioramento della fertilità del suolo. In merito, si apprezza la scelta di contribuire all'obiettivo europeo di incremento della superficie biologica e il peso ad esso assegnato in termini di priorità e allocazione finanziaria (circa 2,5 miliardi di euro nel quinquennio).

Per quanto riguarda il contributo **all'obiettivo UE di destinare almeno il 10% della superficie agricola ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità**, le misure individuate si ritengono non soddisfacenti.

Il contributo del solo eco-schema 3 "*Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico*" nell'ambito del "*I Pilastr*", in assenza di un pagamento dedicato a supporto delle superfici ed elementi non produttive a tutela della biodiversità, indebolisce fortemente l'azione della PAC nazionale. Sebbene si apprezzi la sua finalità di tutela del paesaggio, tale eco-schema necessita di una integrazione degli impegni, dal punto di vista ambientale, ad esempio con un'indicazione relativa alla riduzione del diserbo e dei prodotti fitosanitari, il mantenimento o la creazione di elementi che favoriscono la presenza di organismi utili (siepi, alberature, zone umide, muretti a secco), l'adozione di pratiche finalizzate al mantenimento di un buon livello di fertilità del terreno (utilizzo di materiali organici es. residui colturali).

Inoltre, le misure dello sviluppo rurale richiamate dal PSN (*Impegni gestione habitat specifici Natura 2000* (ACA 9), investimenti non produttivi nelle aree ecologiche (ACA 10), *Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche* (ACA 12), *Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000*, sebbene coerenti con la finalità, assorbono però una quota marginale di risorse (quasi 110mln di euro per tutto il territorio nazionale e nell'intero quinquennio).

Alla luce delle osservazioni su esposte, si evidenzia la necessità di reintrodurre la previsione di un eco-schema a supporto delle superfici ed elementi non produttivi a tutela della biodiversità, nonché il rafforzamento delle altre misure individuate, sia in termini di impegni (eco-schema 3), che di risorse (misure dello SR).

Nello specifico, quindi, si ritiene opportuno ripresentare la proposta già formulata al Tavolo di partenariato relativa ad un ecoschema dedicato specificatamente al "***Mantenimento degli elementi naturali e di interesse paesaggistico***", attraverso il mantenimento di una percentuale di SAU superiore alla condizionalità, di elementi naturali del paesaggio come siepi, filari, aree umide, fasce boscate, muretti a secco, terrazzamenti ecc... In tali aree sarà vietato l'uso di prodotti fitosanitari.

Questo eco-schema può consentire di migliorare o recuperare la connettività ecologica soprattutto nelle aree agricole intensive e periurbane, introducendo elementi che rafforzano la struttura della rete ecologica (infrastruttura verde) e che permettono il mantenimento o il recupero di habitat di specie di allegato 4 della Direttiva Habitat, specie che devono essere tutelate anche all'esterno dei siti della Rete Natura 2000. Per tale eco-schema potrebbe essere previsto un doppio livello di premialità articolato come segue:

- Premio di base per tutta la SAU nazionale
- Premio aggiuntivo per (i) le aziende che insistono in aree protette e in siti della Rete Natura 2000 presenti nelle zone di pianura dove tendenzialmente si concentra l'agricoltura intensiva e l'urbanizzazione; (ii) le aziende che ricadono nelle fasce di connessione (corridoi ecologici), individuate dalla Rete Ecologica Regionale o dalla Carta della Natura o da altri strumenti cartografici/informatici predisposti a livello nazionale/territoriale.

Le Strategie Tematiche *Farm to Fork* e *Biodiversità al 2030*, in particolare, chiamano in causa la PAC per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di *“ridurre del 50% l'uso e il rischio connesso all'uso di prodotti fitosanitari”*.

Le attuali conoscenze raggiunte in campo agronomico ci spingono a trovare ed applicare sempre nuove soluzioni per la riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari nell'ambiente rendendo obbligatorio e vincolante l'utilizzo e la corretta gestione di moderne attrezzature in commercio per la riduzione della deriva e/o dispersione delle particelle nell'ambiente. Tuttavia a fronte di tali virtuosismi si rende ancora necessario sottolineare la necessità di ridurre ulteriormente l'impiego dei PF e dei nutrienti nell'ambiente così come impone l'obiettivo Strategico 5 (OS5) relativo alla *riduzione le perdite di nutrienti connesse all'impiego di fertilizzanti di almeno il 50% e ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20%*.

In particolare non risulta che le misure previste complessivamente dal PSN, segnatamente le misure indicate nella Condizionalità, nelle ACA e negli eco-schemi, contribuiscano in modo chiaro all'attuazione delle misure del *Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari* (DM interministeriale 22/1/2014 in fase di revisione) e indicate nelle *Linee guida per la tutela degli ecosistemi acquatici, l'acqua potabile e la biodiversità presente in Siti Natura 2000 e aree protette* (DM MIPAAF—ex MATTM del 10/3/2015), nonostante al punto 3.1.3 (pag. 131) del PSN sia esplicitato che, questo piano, come quelli derivanti da altre direttive europee (Habitat, Uccelli, Acque, Nitrati ecc.), *«rappresentano il primo elemento di contesto che il Piano strategico ha considerato per massimizzare l'efficacia ambientale e climatica della PAC»*.

Nello specifico delle singole misure, in particolare in riferimento alla proposta di **eco-schema ECO-2 Inerbimento delle colture arboree**, si sottolinea l'opportunità di introdurre indicazioni chiare volte alla disincentivazione del diserbo chimico e di utilizzo di prodotti fitosanitari, caratterizzati dalle frasi di precauzione SPe8, in linea con le misure del PAN (in revisione) per la tutela di specie e habitat e degli impollinatori (DM 10 marzo 2015, con particolare riferimento alle misure n. 13 e 16), divieto di utilizzo dei neonicotinoidi di sintesi a tutela degli insetti impollinatori entro i 5 mt adiacenti alla superficie oggetto dell'eco-schema.

Nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale e, in particolare, delle misure Agro-Climatico Ambientali (ACA), si riportano le seguenti osservazioni:

ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci

Si sottolinea che questa ACA deve contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della strategia europea per la Biodiversità *“Ridurre del 50 % i rischi e l'uso dei pesticidi chimici e fare altrettanto riguardo all'uso dei pesticidi più pericolosi.”*

Per quanto di competenza si evidenzia la insufficienza di tale misura ai fini della riduzione di fitofarmaci utilizzati in agricoltura per i motivi di seguito illustrati.

Il sostegno per ettaro di SAU per la riduzione dell'impiego delle sostanze attive fitosanitarie candidate alla sostituzione non appare una misura sufficientemente ambiziosa dal punto di vista ambientale .

Lo sforzo di questa ACA deve andare oltre, prendendo in considerazione non solo le sostanze candidate alla sostituzione ma anche quelle già inserite tra le sostanze pericolose ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 2009/128, che richiedono particolare attenzione, ivi comprese l'attuazione di determinate misure di sostituzione o riduzione d'uso, laddove possibile, con tecniche agronomiche o sostanze meno impattanti.

Tutto ciò in considerazione del fatto che tali sostanze sono identificate considerando, tra gli altri aspetti, anche le informazioni relative al rischio per l'uomo e per l'ambiente, specificatamente alla potenziale contaminazione delle acque (Linea guida ISPRA “*Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque – Indicazioni per la scelta delle sostanze*” n.152/2017).

Inserire tali sostanze come impegno per questa ACA vuol dire anche facilitare l'attuazione delle future misure che Regioni e Province autonome dovranno applicare a livello territoriale, al fine di limitare l'uso di dette sostanze e di ridurre il rischio connesso al loro impiego, anche in linea con le previsioni del futuro PAN

Anche per quanto riguarda il numero massimo di trattamenti riportato per le singole colture nell'Attività 2, risulta comunque molto elevato e non risponde alla necessità di un effettivo ridimensionamento dei prodotti Fitosanitari, come richiesto dalla UE.

Non vengono citate le *Linee Guida del PAN* (D.M.10 marzo 2015) che costituiscono un importante riferimento sia per quanto riguarda gli impatti su biodiversità sia per quanto riguarda le attività agronomiche complementari che possono accompagnare la riduzione di input chimici, anche nel caso della limitazione della deriva e del ruscellamento (Misura 2 e 6).

In particolare la misura 13 delle linee guida infatti contiene, oltre all'indicazione delle sostanze attive da limitare a causa dei maggiori impatti per habitat e specie, anche misure di accompagnamento alle misure di eliminazione/limitazione/sostituzione di tali prodotti fitosanitari. e la misura 16 contiene misure complementari per la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (ai sensi del punto A.5.8.2 del PAN), in parte contemplate negli impegni dell'ACA 11.

Appare, dunque, opportuno verificare la possibilità di introdurre di una premialità aggiuntiva nel caso di adesione da parte degli agricoltori sia all'ACA 19 che all'ACA 11, essendo gli impegni di queste due ACA complementari e sinergici.

Per quanto riguarda infine la previsione del diserbo chimico, pur se limitato ad una fascia pari al 30% della larghezza del frutteto, appare riduttivo. Sarebbe importante introdurre un impegno più forte, con una previsione di sostituzione in favore del diserbo meccanico o fisico che permette di ottenere analoghi risultati impattando in modo decisamente inferiore sull'ambiente.

SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie

Si apprezza l'introduzione di una misura specifica per le risaie, che rappresentano un agroecosistema di grande valenza per la biodiversità ma particolarmente fragile, e il criterio di selezione che premia i siti natura 2000 e le aree protette.

Gli impegni relativi al periodo di sommersione alla creazione di fossi, devono però essere obbligatoriamente accompagnati da una riduzione degli input chimici, soprattutto erbicidi, che rischierebbero di vanificare gli obiettivi ambientali di questa ACA.

Altro impegno dovrebbe essere quello di mantenere porzioni di argine con vegetazione non tagliata durante la stagione estiva, per garantire aree di rifugio per l'entomofauna.

Anche per quanto riguarda l'obiettivo della *Strategia Europea per la Biodiversità* collegato **all'impegno di invertire la tendenza alla diminuzione degli impollinatori**, il PSN risulta debole, sia nella riduzione dei prodotti dannosi per queste specie, sia per la scarsa incisività delle azioni mirate al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione spontanea, che grazie alla varietà di essenze, favorisce la presenza di una maggiore diversità di specie di apoidei e di altri insetti impollinatori.

L'ultima formulazione dell' **ECO-5 Misure specifiche per gli impollinatori**, inoltre, non prevede impegni anche per gli impollinatori selvatici, come sarebbe necessario, in particolare all'interno delle aree protette e nei Siti Natura 2000, con riferimento alla misura n. 13 e 16 del DM 10/3/2015

(Linee guida PAN), visto il contributo rilevante che essi rivestono nell'impollinazione di un ampio spettro di piante coltivate e selvatiche.

Si ripropone dunque la formulazione dell'impegno specifico già sottoposto al tavolo di Partenariato:

- Rinuncia al diserbo chimico ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari, caratterizzati dalle frasi di precauzione SPe8, in linea con le misure del PAN (in revisione) per la tutela di specie e habitat e degli impollinatori (DM 10 marzo 2015, con particolare riferimento alle misure n. 13 e 16), e l'assenza di utilizzo dei neonicotinoidi di sintesi a tutela degli insetti impollinatori entro i 5 mt adiacenti alla superficie oggetto dell'ecoschema.

Nella relazione sullo stato di attuazione dell'*Iniziativa europea per gli impollinatori* (COM(2021) 261 final) la Commissione raccomanda, in relazione all'*Azione 5: migliorare gli habitat degli impollinatori nelle zone agricole e nei dintorni*, agli Stati membri di includere nei propri piani strategici pratiche di gestione con effetti positivi significativi sugli impollinatori selvatici.

Sempre in riferimento al tema degli impollinatori, ma relativamente alle misure riferite allo sviluppo rurale, si osserva quanto segue.

ACA18 - impegni per l'apicoltura

Tale impegno risulta totalmente insoddisfacente in quanto si prevede e si finanzia esclusivamente il nomadismo degli alveari per permettere il necessario bottinamento delle api in altre zone rispetto alla sede aziendale. Non si prevede un aumento delle aree di bottinamento (che possono interessare anche insetti pronubi selvatici e l'entomofauna utile) nè tantomeno si finanzia l'aumento del numero di insetti o di piani di moltiplicazione che possono apportare benefici all'ambiente con la propria opera di impollinazione verso essenze vegetali sia coltivate che spontanee.

In riferimento al contributo nazionale all'obiettivo di **evitare il deterioramento delle tendenze e dello stato di conservazione di tutti gli habitat e le specie protetti entro il 2030, nonché di assicurare che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o mostri una netta tendenza positiva**, di seguito si riporta una valutazione delle principali misure dello sviluppo rurale destinate a tale obiettivo.

Si sottolinea la rilevanza delle misure relative a questo obiettivo, anche in ordine alla necessità di dare piena attuazione alle Direttive Natura e di rispondere a quanto contestato all'Italia nei contenziosi comunitari aperti, con particolare riferimento alla Procedura di Infrazione 2015/2163 e relativa messa in mora complementare.

ACA9 - Impegni gestione habitat natura 2000

Si apprezza una misura specifica su Natura 2000.

Si evidenzia che le ACA, in particolare le ACA 9, 11 e 12 è importante che siano coerenti con le raccomandazioni della Corte dei Conti europea (Relazione Speciale IT 2020/13) e della Commissione europea circa l'utilizzo delle risorse della PAC per la piena attuazione delle Direttive Natura

In tal senso va considerato il lavoro fatto dalle regioni sui PAF per la stima dei fabbisogni per natura 2000 e le infrastrutture verdi, che individua nello Sviluppo rurale una delle principali fonti di finanziamento per l'attuazione di misure attive e gestione degli habitat, ricordando che solo il 18% degli habitat agricoli (formazioni erbose naturali e seminaturali) è in stato di conservazione favorevole, mentre il 71% è in stato cattivo (26%) o inadeguato (45%) (Policy Brief n.6).

La ACA9 deve essere funzionale anche all'obiettivo della strategia europea sulla biodiversità 2030 relativo al miglioramento dello stato di conservazione di almeno il 30% delle specie/habitat di direttiva attualmente in cattivo stato di conservazione.

Da questo punto di vista, la scelta di lasciare alle autorità di gestione regionali la disciplina delle modalità di individuazione degli habitat oggetto di impegno (carte degli habitat N2000, sopralluoghi preventivi, ecc.) appare condivisibile, a condizione che tale operazione venga verificata e concordata con gli assessorati ambiente competenti per Natura 2000, che seguono il processo nazionale per il raggiungimento di tale obiettivo comunitario.

Potrebbe essere interessante immaginare dei premi diversificati per tipologia di habitat (in base allo stato di conservazione e/o alla rappresentatività dello stesso) o per tipologia di impegno, sempre in relazione alle misure previste nei PAF.

Il Piano prevede l'attuazione della misura sia dentro che fuori natura 2000. In tal senso si ribadisce l'importanza di garantire la coerenza con le misure previste nei PAF e l'ambito territoriale prevalente all'interno dei siti.

Nelle declinazioni a livello regionale si potrebbe quindi prevedere una premialità per le aree natura 2000 e per le altre zone di protezione della natura delimitate con restrizioni ambientali applicabili all'agricoltura o alle foreste che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE), come le fasce di connessione (corridoi ecologici), già individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale (es. Reti Ecologiche Regionali, dalla Carta della Natura o da altri strumenti cartografici/informatici predisposti a livello nazionale/territoriale).

Inoltre si dovrebbe prevedere una regia nazionale di tale ACA, per rendere obbligatoria la sua attivazione da parte di tutte le Regioni e Province Autonome, con un premio adeguato tale da garantire l'attuazione di tutte quelle misure di conservazione volontarie che, in complementarietà con quanto compensato con la misura **SRC01 - pagamento compensativo zone agricole natura 2000** sulle misure di conservazione obbligatorie, assicurino la piena gestione degli habitat di interesse comunitario connessi all'agricoltura.

ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi

La misura in oggetto concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 6.

Si valuta positivamente la volontà di supportare gli investimenti non produttivi inseriti da parte delle strutture e delle singole esigenze regionali (ivi compreso l'inclusione dei pagamenti da parte degli impianti finanziati con il Reg. CEE 2080/92) per le note funzioni di interesse agronomico e a tutela della biodiversità. Si valuta positivamente la possibilità di attivare il sostegno anche tramite progetti collettivi o accordi di area al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento. Come già evidenziato per l'ACA 9, data la rilevanza nazionale degli impegni, si ritiene opportuno assicurare, nel rispetto delle competenze regionali, la piena applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. Infine la bassa entità del premio risulta poco appetibile per rendere veramente attuabile tale misura da parte degli agricoltori coinvolti, a tal fine si sottolinea la necessità di implementare il premio per gli agricoltori e di renderla obbligatoria a livello nazionale.

Per la declinazione a livello regionale degli impegni relativi a questa ACA, si raccomanda alle autorità di gestione di introdurre una specifica raccomandazione di coerenza con quanto previsto nei PAF.

ACA11 - gestione attiva infrastrutture ecologiche

La misura in oggetto concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici 5 e 6.

Si valuta positivamente l'inserimento della salvaguardia e della gestione attiva dei diversi tipi di infrastrutture ecologiche presenti sul nostro territorio e che tali iniziative siano anche allargate ad

agricoltori in forma singola o associata ma tuttavia si evidenzia la necessità che non siano vincolate alla SAT aziendale ma contemplino la possibilità di coinvolgere/creare in maniera sinergica diverse reti sovraziendali. In particolare, si vuole riconoscere il valore aggiunto rappresentato dalla partecipazione di una azienda a una rete sovraziendale per il raggiungimento degli obiettivi, considerando maggiore il potenziale di contribuzione alla gestione sostenibile del territorio quando l'obiettivo venga affrontato in rete, piuttosto che singolarmente da ciascuna azienda. Tale necessità si inserisce nel solco dei partenariati già previsti nell'ambito della precedente programmazione, rispetto ai quali risulterà necessario prevedere un aggiornamento dei documenti di adesione al progetto di rete, con una indicazione specifica degli obiettivi che il progetto di rete sovraziendale concorre a raggiungere.

Rispetto a tale esigenza, si evidenzia l'opportunità di prevedere eventualmente un livello di premialità aggiuntivo per gli interventi effettuati nelle fasce di connessione (corridoi ecologici), individuate dalle Reti Ecologiche Regionali o dalla Carta della Natura o da altri strumenti cartografici/informatici predisposti a livello nazionale/territoriale. Tuttavia la bassa entità del premio risulta poco appetibile per rendere veramente attuabile tale misura da parte degli agricoltori. In definitiva si sottolinea la necessità di implementare il premio per gli agricoltori e di renderla obbligatoria a livello nazionale.

Per l'azione 2 fasce inerbita si raccomanda l'utilizzo di specie autoctone.

Anche per questa ACA, per la declinazione a livello regionale degli impegni, si raccomanda alle autorità di gestione di introdurre una specifica raccomandazione di coerenza con quanto previsto nei PAF.

ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche

La misura in oggetto concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 6.

Si valuta positivamente il riconoscimento di un premio a fronte dell'impegno su colture a perdere e corridoi ecologici e la possibilità di rafforzare gli impegni con impegni di altre ACA, (apicoltura). Per gli interventi relativi agli impianti erbacei, se pur dettagliati a livello regionale, si ritiene opportuno introdurre una raccomandazione inerente l'utilizzo di miscugli di essenze autoctone locali.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di **evitare il deterioramento delle tendenze e dello stato di conservazione di tutti gli habitat e le specie protetti entro il 2030**, sono necessarie integrazioni anche nell'ambito degli eco-schemi. In particolare si ravviva la necessità di riproporre come integrazione dell'eco schema 5 "*misure per gli impollinatori*", oltre a quanto sopra già riportato, anche l'impegno a favore della tutela della fauna ornitica, già formulato al Tavolo di Partenariato, come di seguito:

- Creazione/mantenimento di copertura vegetale erbacea (sia spontanea che seminata con fioritura scalare) ed arborea da mantenere fino a completa fioritura, con assenza di ogni operazione colturale nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio, aggiuntiva rispetto alla percentuale minima prevista dalla condizionalità per almeno il 10% di SAU (4%+ 6%).

Accanto agli obiettivi di carattere fisico, l'Unione europea ha fissato per la biodiversità anche degli **obiettivi di mobilitazione delle risorse**. In particolare, la Strategia europea biodiversità chiede di dedicare almeno il 7,5% del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 per il 2024 e il 10% per il 2026. Inoltre, tutta la spesa del budget comunitario dovrà essere "biodiversity-proof" e, secondo il principio "di non arrecare danno", bisognerà assicurare che le risorse UE non abbiano impatti negativi e che contribuiscano ai target biodiversità. In tal senso, come sta avvenendo per la Politica

di coesione, sarà opportuno garantire una chiara tracciabilità delle risorse per biodiversità sia in fase di programmazione che di spesa.

Dal punto di vista finanziario, il Piano prevede l'introduzione di elementi premiali negli eco-schemi per le aziende localizzate nelle aree Natura 2000; è una novità importante, il cui approccio si apprezza al fine di garantire un più ampio accesso alle risorse per gli agricoltori nella rete Natura 2000 e di colmare i gap finanziari verificatisi nelle precedenti programmazioni. Tuttavia, come sopra evidenziato, senza un rafforzamento degli impegni ambientali degli ecoschemi, tali premialità aggiuntive rischiano di non essere mirate verso azioni ambientali virtuose e in linea con gli obiettivi di tutela e conservazione previsti dalla Strategia europea biodiversità e declinate all'interno dei PAF 2021-2027 regionali.

Nell'ambito delle misure dello sviluppo rurale, inoltre, si osserva come le tipologie di intervento coerenti con le finalità dell'OS 6, tipicamente rivolte alla conservazione, ripristini e tutela natura, come ad es.: Impegni gestione habitat specifici Natura 2000 (ACA 9), investimenti non produttivi nelle aree ecologiche (ACA 10), Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche (ACA 12), Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000, assorbano una quota ridotta di risorse all'interno del Piano e non soddisfacente rispetto ai fabbisogni espressi dalle Regioni e Province Autonome nei PAF 2021-2027. Il contributo dello SR e delle misure in esso specifiche risultano cruciali per la costruzione dell'architettura verde, in termini di complementarietà con il primo pilastro e gli ecoschemi.

Oltre agli strumenti dell'architettura verde del PSN, sopra osservati, riguardo ai quali il Rapporto Ambientale fungerà da strumento di rimodulazione, in sede di VAS, dovrà essere valutato, l'impatto ambientale dei pagamenti diretti⁶, di quelli destinati alle attività forestali (SRA27-SR31), quelli destinati a compensare vincoli naturali o territoriali (SRB01-03) oppure i requisiti obbligatori (SRC01-03). Saranno, pure, valutati gli investimenti produttivi (SRD01-15) o di insediamento (SRE01-04), gestione del rischio (SRF01-04), cooperazione (SRG01-10), di scambio di conoscenze e disseminazione di informazioni (SRH01-06). Lo studio dei potenziali impatti ambientali dei pagamenti è elemento imprescindibile del sistema integrato di valutazione di performance e monitoraggio ambientale del PSN.

Per quanto attiene il dettaglio del RP si propongono, seguendo l'ordine del suo indice, le seguenti osservazioni riferite ai suoi paragrafi.

2.4 Valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della consultazione con il pubblico ed i portatori di interesse

Nell'illustrare, in sintesi, il processo di VAS, nel RP non compaiono riferimenti alla fase di informazione sulla decisione, ed alla relativa «*dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato*

⁶ Pagamenti, a titolo esemplificativo:

PD01 BISS Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

PD02 CRISS Sostegno e redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

PD03 CIS YF Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

PD04 ES e PD05 pagamenti per eco-schemi

PD06 sostegno accoppiato agricolo

PD07 sostegno accoppiato zootecnico

scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate». È importante, invece, che già il RA, nella sua impostazione, sia predisposto, in modo che le sue elaborazioni possano confluire nella dichiarazione di sintesi, mentre, l'indice di RA proposto nel RP mostra una sottovalutazione del tema delle alternative possibili al piano, intese come autentica sostanza delle consultazioni di scoping e di VAS, e, anche, come prodotto dei lavori del Tavolo di partenariato incaricato di collaborare all'elaborazione del piano.

2.5 LA Valutazione di Incidenza nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027.

Nel RP si manifesta, in molti passaggi, un difetto di impostazione della Valutazione di incidenza, intesa in un'accezione, forse, non ancora, aggiornata alle *“Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019), e alla nuova *Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030*, della quale il PSN, come espressione della Politica Agricola Comune, è chiamato ad essere strumento di implementazione.

Nel RP *«Si ricorda che il PSN non prevede in questa fase l'individuazione né la localizzazione degli specifici interventi che si andranno a realizzare (dipendendo questi elementi dall'esito delle procedure di selezione successive all'emanazione dei bandi), ma individua le tipologie di interventi finanziabili, le condizioni che tali interventi devono rispettare in termini di tutela dei corpi idrici e i criteri di premialità per la selezione degli interventi anche in funzione del livello di risparmio idrico consentito dall'investimento.»*. Tali considerazioni appaiono sminuenti della autentica importantissima valenza che la Vinca deve esprimere in riferimento al PSN e preoccupa l'impatto che tale impostazione potrebbe avere sulla concreta definizione del piano: il PSN investe le aree della Rete Natura 2000 in maniera diretta e attraverso diverse modalità: interventi *Agro-Climatico-Ambientali, Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, Eco-schemi*, ecc.. Non rileva che il PSN, *“non preveda in questa fase l'individuazione né la localizzazione degli specifici interventi perché esso si riferisce esplicitamente, e ben concretamente, al complesso della Rete Natura 2000 e, se è vero che la Vinca del PSN non può sviluppare analisi sito-specifiche, essa potrà prendere a riferimento gli obiettivi e le misure di conservazione individuate per i siti della Rete Natura 2000.*

Il riferimento alla *“tutela dei corpi idrici”* ed al *“livello di risparmio idrico”*, nel soprariportato passaggio del RP, nella sua parzialità, risulta oltremodo fuorviante, se non inconferente, in quanto il complesso delle incidenze del PSN sulla Rete Natura 2000 si esprimerà, non solo, sulla rete ecologica blu, ma anche, su quella verde, e pure sulla fauna, la flora e la biodiversità del suolo.

Per garantire la positiva incidenza del PSN sulla Rete Natura 2000, come sopra già accennato, si è potrebbe sostituire l'eco-schema *“Salvaguardia oliveti di particolare valore paesaggistico”*, con un eco-schema *“Mantenimento di elementi naturali e di interesse paesaggistico”*, così come già proposto in sede di Tavolo di Partenariato, nonché la quantificazione adeguata della premialità trasversale già prevista su alcuni eco-schemi e il contributo delle ACA pertinenti (in primis l'ACA9, come da considerazioni sopra riportate).

Si sottolinea, inoltre, la richiesta, già formulata al Tavolo di Partenariato, di garantire un'adeguata valorizzazione, sia negli eco-schemi (premierità trasversale), che nelle ACA (priorità) alle aree ricomprese nelle Reti Ecologiche Regionali. Tali Reti sono state univocamente individuate, anche se a diversi livelli di maturazione ed integrazione, da tutte le regioni italiane; esse costituiscono un elemento cruciale e fondante della *Strategia nazionale per la biodiversità al 2030*, e ben meritano il riconoscimento della loro istituzionalizzazione attraverso misure del PSN che le valorizzino: in particolare i corridoi ecologici di spazio aperto delle Reti Ecologiche regionali sono stati disegnati

anche su aree agricole produttive, in cui deve essere garantito, attraverso il sostegno economico del PSN, il rispetto di pratiche di agricoltura biologica e rigenerativa, rispondenti ai principi della agroecologia, che escludono l'impiego di pesticidi e fertilizzanti e contemplano la minimizzazione delle lavorazioni.

L'introduzione dell'eco-schema "*Mantenimento di elementi naturali e di interesse paesaggistico*", in sostituzione di quello dedicato alla "*Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico*", migliora la qualità ambientale ed ecologica del PSN e i suoi impatti sulla biodiversità, garantendo la positività della sua incidenza sulle aree della Rete Natura 2000 che costituiscono parte integrante ed fondante della Rete Ecologica Nazionale, che ha, pure essa valore paesaggistico, come riconosciuto attraverso il suo recepimento nei Piani Paesaggistici quale "ulteriore contesto" meritevole di tutela ai sensi del Codice del paesaggio D.lgs.42/200.

3. Applicazione del principio orizzontale "do no significant harm principle" (DNSH) al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027.

Il RP si limita a prevedere di adempiere l'obbligo dell'espletamento delle analisi DNSH sul PSN. La Circolare N. 32 prot. 309464 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*", che recepisce pure il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, include almeno due schede di interesse per la VAS del PSN: la 19 "*Imboschimento*" e la 20 "*Coltivazione di colture perenni e non perenni*". Tali schede dettano precisi Vincoli DNSH in funzione dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici e nel rispetto danno agli altri cinque obiettivi ambientali del DNSH fra i quali quello della *Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi*; nel RA e nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) si dovrà raggiungere un livello di analisi coerente col dettaglio della sopraccitata Circolare 32/2021 della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre per garantire la auspicata coerenza fra DNSH, la VAS e la Vinca, sarà utile tradurre i vincoli di cui alle sopraccitate Schede 19 e 20 in termini di obiettivi ambientali del PSN, integrando, questi, anche nel sistema di monitoraggio del piano.

4. La dimensione internazionale ed europea della nuova Politica Agricola Comune 2023-2027.

4.1 La Politica Agricola Comune 2023-2027 e la nuova "architettura verde"

La guerra in Ucraina ha comportato conseguenze importanti, anche, in riferimento alle politiche agricole comunitarie; la Commissione UE «*per consentire eccezionalmente e temporaneamente agli Stati membri di derogare ad alcuni obblighi del greening*» ha modificato, *de facto* la strategia *Farm to fork*, consentendo «*la produzione di qualsiasi coltura su terreni a riposo che fanno parte di zone ecologiche prioritarie nel 2022*»; si tratterebbe di 10.500ha in Campania, 11.000ha in Lombardia, 12.300ha in Veneto, altri 17.544ha in Piemonte e 20.000ha in Emilia Romagna; nel Centro Italia, 5.000ha nel Lazio e 3.000ha in Abruzzo; complessivamente nel Paese sono stati "liberati" 200.000ha dal vincolo del riposo che pesava sul 5% delle superfici agricole.

La *Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022* ha fatto chiarezza in merito alle modalità con cui potrà essere operata la deroga finalizzata alla messa a coltura delle aree di interesse ecologico lasciate a riposo.

4.2 Gli eco-schemi nella nuova Politica Agricola Comune 2023-2027

Complessivamente dall'analisi delle proposte di eco-schemi contenute nel PSN emerge come l'articolazione degli impegni sia poco ambiziosa e non colga a pieno le opportunità connesse a questa nuova tipologia di intervento, riducendone il ruolo a mero sostegno al reddito, e rischiando di perdere di vista il contributo indispensabile che la futura PAC deve fornire al raggiungimento dei Target della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030.

Inoltre il radicale cambiamento della Politica Agricola Comune e segnatamente, la riconsiderazione complessiva della sua architettura verde, a seguito della crisi ucraina, devono essere, a maggior ragione, accuratamente controllati, evitando che l'implementazione del PSN possa andare a compromettere gli obiettivi del Green Deal.

E' necessario, quindi, rafforzare gli impegni negli eco-schemi, rendendoli maggiormente ambiziosi, ad iniziare dall'eliminazione di qualsiasi tipo di sostegno a colture che utilizzano il diserbo chimico. Per questo, come riportato sopra, si ripropone un eco-schema per il **Mantenimento di elementi naturali e di interesse paesaggistico**.

5. Il Piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027: genesi, indirizzi e obiettivi

5.1 I macro-obiettivi del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027

5.2 La prioritizzazione delle esigenze nel PSN 2023-2027

Gli effetti della crisi Ucraina si sono prontamente tradotti nella *Decisione di esecuzione (UE) 2022/484*; in attesa del parere della Commissione sul PSN inoltrato a dicembre, come è difficile pronosticare gli sviluppi del conflitto russo-ucraino, resta difficile immaginare quali possano essere i margini di rimodulazione dei PSN che dovranno pervenire ad approvazione entro il 30 giugno c.a.. Nel Rapporto Ambientale dovrà comparire un paragrafo che renda conto della rimodulazione intervenuta.

6. Inquadramento preliminare del contesto ambientale

Non si condivide la scelta di restringere il novero dei temi ambientali considerati nell'analisi di contesto ambientale del RA solo a «*biodiversità ed ecosistemi, suolo, ambiente idrico, paesaggio e beni culturali, aria (emissioni di inquinanti e gas climalteranti)*» in quanto «*ritenuti maggiormente pertinenti per la proposta di PSN*»; nel RA andrà assolutamente studiato, magari come tema trasversale rispetto a quelli già considerati, quello dei «*fattori climatici*», d'altronde, nonostante, tale perentoria dichiarazione, il RP include sei appendici i cui contenuti appaiono riferibili all'analisi di contesto ambientale compresa quella relativa ai fattori climatici, ed anche il capitolo *7.4 Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSN potrebbe avere un impatto rilevante* include un paragrafo dedicato alla trattazione del «clima».

7. Analisi del contesto programmatico

7.1 Riferimenti internazionali

7.2 Riferimenti Nazionali

L'analisi del contesto programmatico svolta nel RP contempla due tabelle, ma nel RA si suggerisce di indicare quali dei documenti considerati abbia suggerito le linee strategiche più decisive ai fini della definizione del PSN.

Sembra mancare nel RP ogni riferimento alla COM(2021) 699 *Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima*, forse perché è stata approvata troppo recentemente (17-11-2021); tale strategia è, però, di grande rilievo in riferimento alla PAC e dovrebbe essere adeguatamente recepita nelle analisi di VAS ed influire

anche sulla ricalibrazione del PSN in funzione dell'agricoltura rigenerativa e della biodiversità dei suoli.

Così pure non compare nel RP riferimento alcuno alla COM(2021) 572 *Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030*, anche questa relativamente recente (16-7-2021), sebbene questa faccia riferimento esplicito alla PAC ed ai PSN⁷.

Per quanto attiene al livello nazionale si suggerisce di aggiornare le analisi del RA alla *Strategia nazionale per la biodiversità al 2030*, di prossima approvazione, ed all'imminente aggiornamento della *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*.

7.3 Ambito territoriale di riferimento del PSN 2023-2027

Appare importante l'inclusione di tale paragrafo fra quelli del RP: la metodologia di classificazione "Degurba" rappresenta un significativo traguardo per le politiche comunitarie, in quanto ha dimostrato la potenza dello strumento statistico in tale campo, ha portato all'armonizzazione delle politiche fra gli SM, e prelude alla possibilità di monitorare in continuo tali politiche georeferenziandole.

Si auspica che nell'ambito del monitoraggio ambientale del PSN si faccia uso degli strumenti di georeferenziazione in quanto essi sono in grado di rappresentare con maggiore precisione gli impatti ambientali del piano sulle diverse componenti ambientali e sulle aree ecologiche sensibili; ma il monitoraggio georeferenziato del PSN può giovare anche in termini più generali valutazione delle performance di piano consentendo una revisione più mirata, agile ed efficace dello stesso, calibrata sui suoi specifici effetti territoriali.

7.4 Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSN potrebbe avere un impatto rilevante

Per quanto attiene tale capitolo del RP ci si limita ad osservare le analisi di cui ai paragrafi 7.4.4 *Biodiversità e ecosistemi* e 7.4.5 *Paesaggio e beni culturali* che sono molto limitate e semplicistiche.

Il paragrafo 7.4.4 si sostanzia nell'annunciare che «*Il compito del RA sarà quello di valutare se le misure proposte nel PSN, intervengono sia a livello territoriale sia sul capitale umano e offrono l'opportunità di affrontare il problema della conservazione della biodiversità in tutti i suoi aspetti (biologico, economico e socio-culturale) e a tutti i livelli (genetico, di specie e di ecosistema).*» ma non contiene indicazioni relativamente a come tali valutazioni saranno sviluppate.

Nel paragrafo su *Biodiversità e ecosistemi* è assente qualsiasi riferimento alle Reti Ecologiche Regionali, tema che andrebbe approfondito nel RA studiando anche le Reti Ecologiche Locali, ed il complesso delle aree protette nazionali, regionali, provinciali e comunali, le politiche in favore degli orti urbani e periurbani, e tutto quanto possa essere compreso nel 30% di aree protette nazionali che costituiscono strumento essenziale delle politiche di contrasto alla perdita di biodiversità che affligge l'Unione.

⁷ COM(2021) 572 **Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030**: «*La nuova PAC (per il periodo 2023-2027) prevede una maggior flessibilità nel progettare interventi forestali in funzione delle esigenze e delle specificità nazionali e riduce la burocrazia, collegando e garantendo nel contempo un approccio sinergico tra il Green Deal europeo, le politiche forestali nazionali e la legislazione dell'UE in materia di ambiente e di clima. La Commissione si adopererà per aumentare l'utilizzo dei finanziamenti riguardanti lo sviluppo rurale disponibili per conseguire gli obiettivi della strategia.*

Le raccomandazioni sui piani strategici della PAC rivolte agli Stati membri per il periodo 2023-2027 li hanno incoraggiati a dare la giusta considerazione alle foreste. Gli Stati membri hanno ricevuto raccomandazioni specifiche sulle foreste e sul settore forestale. Le raccomandazioni mirano principalmente a promuovere una gestione sostenibile delle foreste e un imboschimento e rimboschimento sostenibile, migliorare la multifunzionalità e il ruolo delle foreste in quanto pozzi di assorbimento del carbonio, proteggere le foreste e ripristinare gli ecosistemi forestali per garantire buone condizioni degli habitat e delle specie, rafforzare la resilienza delle foreste ai cambiamenti climatici e accrescere lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali.»

Anche il paragrafo 7.4.5 *Paesaggio e beni culturali* ci si limita ad annunciare che «*il Rapporto Ambientale del PSN mirerà a valutare l'apporto delle misure agroambientali proposte in termini di capacità di contrastare i processi di trasformazione del territorio e di ostacolo dei processi degenerativi del paesaggio e delle sue funzioni ambientali e culturali.*», ma purtroppo, nello stesso PSN, manca una definizione univoca di aree di “*particolare valore paesaggistico ed ambientale*” intese sia come destinatarie di misure Agro-Climatico Ambientali (ACA), che come oggetto dei finanziamenti degli eco-schemi. Ci si aspetta che il RA sviluppi analisi coerenti con quelle del PSN e proficuamente utili alla sua implementazione, concorrendo all'individuazione dei territori di “*particolare valore paesaggistico ed ambientale*” e rappresentandoli cartograficamente.

8. Metodologia di valutazione delle coerenze e degli effetti del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027.

8.1 La verifica di coerenza interna

8.2 La verifica di coerenza esterna

8.3 Valutazione degli impatti degli interventi sui fattori ambientali

Si ribadisce che le analisi del RA dovranno riferirsi, nel dettaglio, anche alle diverse componenti del PSN, concentrandosi, non solo, sugli obiettivi dello stesso e correlati obiettivi di sostenibilità, ma anche su “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali”, “Criteri di Gestione Obbligatorii”, “eco-schemi”, interventi “Agro-Climatico-Ambientali” per come interpretati e selezionati per il PSN italiano. In particolare si raccomanda di valutare in termini di coerenza interna ed esterna gli eco-schemi del PSN e considerare la sostituzione di quello relativo alla “*Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico*” con quello riferito alla “*Mantenimento di elementi naturali e di interesse paesaggistico*” che potrebbe trasformare le RER, le aree della Rete Natura 2000 e le aree protette, in cui esse possano ricadere, nel laboratorio di prima implementazione dell'agricoltura rigenerativa che, superando l'agricoltura biologica, combina le antiche pratiche della azienda integrata, agricola e zootecnica, con le moderne tecniche della semina diretta e della digestione degli effluenti zootecnici, espressione dell'agroecologia come un paradigma di sostenibilità integrata ambientale e produttiva.

Per quanto attiene al paragrafo 8.3 *Valutazione degli impatti degli interventi sui fattori ambientali*, come rappresentato nelle premesse al presente documento di osservazioni, il RA ambientale dovrà impegnarsi per ricostruire la complessità delle interrelazioni fra le misure del PSN e i loro impatti sulle diverse componenti ambientali. L'obiettivo minimo essenziale di tali analisi dovrebbe essere, però, non tanto quello di ricostruire la complessità di tale quadro, quanto quello di indirizzare le analisi verso la concreta definizione del piano. Si auspica che alle analisi segua anche un momento di sintesi in cui si possano metter a fuoco gli aspetti problematici del PSN e il modo in cui lo studio degli impatti ambientali delle sue misure abbia consentito di orientarlo verso l'individuazione di alternative più sostenibili ambientalmente, o in grado di condurre a ricadute ambientali positive di maggiori proporzioni, più aggiornate alla rimodulazione degli obiettivi di PSN in funzione della crisi ucraina. Si consideri, di nuovo, l'esempio della sostituzione dell'eco-schema “*Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico*” con quello riferito alla “*Mantenimento di elementi naturali e di interesse paesaggistico*”, che potrebbe rivelarsi più utile dell'altro in termini di impatti sia ambientali che produttivistici, più rispondente all'attualità, più promettente in prospettiva futura.

9 Impostazione del monitoraggio ambientale VAS

Il sistema di monitoraggio, non illustrato, ma semplicemente annunciato nel RP contempla il classico sistema di «*indicatori per monitorare gli effetti ambientali e socio economici dell'attuazione delle misure del PSN e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità*» a partire da «*un elenco preliminare degli indicatori per misurare l'efficacia del Piano classificati in base al modello DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, Reponse)*».

Come osservato in premessa, stante la complessità dell'architettura del PSN, si è suggerito che, soprattutto la sua elaborazione, ma anche il suo monitoraggio, siano accompagnati da analisi di impatto ambientale estese, non solo, alle “misure” del PSN, ma anche ad i suoi elementi costitutivi essenziali (“Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali”, “Criteri di gestione obbligatori”, “eco-schemi”, interventi “Agro-Climatico-Ambientali”).

Come osservato in riferimento al paragrafo 7.3 *Ambito territoriale di riferimento del PSN 2023-2027*, probabilmente i tempi sono maturi perché il monitoraggio di piano e quello ambientale possano svilupparsi anche in riferimento alla georeferenziazione di interventi ed impatti; pertanto, si auspica che il sistema di indicatori di monitoraggio del PSN sia collegato anche ad una piattaforma di georeferenziazione degli stessi.

10 Contenuti del Rapporto ambientale

10.1 Proposta di indice del Rapporto ambientale

10.2 Riferimenti della proposta di indice a quanto indicato nell'All.VI, Parte II del D.lgs 152/2006

In premessa al presente documento di osservazioni si sono messe in evidenza le considerazioni relative alla deficienza della proposta di indice del Rapporto Ambientale perché esso rappresenta il momento cruciale della definizione del livello di approfondimento delle informazioni ambientali da considerare nella VAS, livello di cui si discute in fase di scoping. Si spera che dal complesso delle osservazioni sopra riportate sia emerso con chiarezza che il PSN si trova, in primo luogo, ad affrontare un processo di rimodulazione imputabile alla crisi ucraina, e che tale rimodulazione, pur imponendo inevitabili sacrifici in termini di tutela dell'ambiente naturale, deve essere condotta in coerenza con gli obiettivi ambientali che l'Unione si è posta nel contesto del Green Deal, delle sue politiche ambientali ed energetiche ed anche attraverso la sua Politica Agricola Comune, in modo che sia possibile la più celere compensazione del pregiudizio arrecato alla naturalità dalla messa a coltura di terreni a riposo di valore ecologico. Pertanto, le analisi di VAS dovranno sforzarsi di restituire la complessità del PSN e gestire la sua architettura verde in modo quanto più accorto ed efficace, in modo che sia possibile l'elaborazione di un PSN capace di adeguati livelli di resilienza rispetto ai cambiamenti dello scenario geopolitico.

10.3 Elementi per la VInCA

10.3.1 Elementi necessari all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza (Livello I) all'intero del processo di VAS

Come già rappresentato in riferimento al paragrafo 2.5 *LA Valutazione di Incidenza nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 - 2027*, la valutazione degli impatti del PSN sulle aree della Rete Natura 2000 è un momento fondamentale della VAS e anche della valutazione DNHS del piano; si è, pure, sottolineato che la valutazione d'incidenza va intesa come un momento di una più complessiva valutazione di impatto sulle aree della Rete Ecologica Nazionale che comprende e tutela la Rete Natura 2000; si è, inoltre, evidenziato, come la Rete Ecologica Nazionale abbia assunto valore paesaggistico, attraverso il suo riconoscimento nei Piani paesaggistici regionali a mente del Codice del paesaggio D.lgs. 42/2004 come ulteriore contesto meritevole di misure di salvaguardia e utilizzazione. Attraverso il Piano

Paesaggistico la rete ecologica si sovrappone gerarchicamente a tutti gli strumenti di governo del territorio ossia a tutti i piani urbanistico territoriali ad ogni scala di definizione (regionale, provinciale e comunale).

Tale architettura per essere governata efficacemente deve collegarsi strettamente con gli obiettivi e le misure di conservazione dettati per le aree della Rete Natura 2000; pertanto, come sopra già osservato, si ribadisce che la valutazione di incidenza del PSN deve considerare i suddetti obiettivi e misure di conservazione già in sede di VAS, non rimandando tali valutazioni alla fase di valutazione dei singoli progetti.

Non può ritenersi sufficiente, come proposto nel RP, che la valutazione di incidenza del PSN si fermi al Livello I Screening inteso come “*processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze*”, ma occorre sia studiata la compatibilità delle misure e degli strumenti del PSN con gli obiettivi e le misure di conservazione dettati per la Rete Natura 2000.

Attraverso la considerazione dei risultati della valutazione di incidenza del PSN si potrà orientare la sua VAS, la sua rimodulazione e l’integrazione nel piano dei principi della agroecologia, senza rimandare il tutto alla fase di «*valutazione dei singoli progetti*», ma ponendo le premesse perché tale integrazione abbia autentico successo nella fase di attuazione del PSN.

Dr. Oliviero Montanaro
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)